

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER LA TERZA MISSIONE

[Art.1](#) - Definizioni

[Art.2](#) - Oggetto del Regolamento

[Art.3](#) - Composizione e durata

[Art.4](#) - Presidente e Segretario della Commissione

[Art.5](#) - Competenze

[Art.6](#) - Riunioni, validità delle adunanze e riservatezza

[Art.7](#) - Verbalizzazione e conservazione

[Art.8](#) - Compensi

[Art.9](#) - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento sull'istituzione e il funzionamento della Commissione Terza Missione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma- UNINT, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a. Università o Ateneo indica l'Università degli Studi Internazionali di Roma- UNINT;

b. Commissione: indica la Commissione Terza Missione dell'Università;

c. Terza Missione: intesa come l'insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione diretta con la società, mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. Tale missione affianca quelle tradizionali di didattica e ricerca, sostanziandosi nelle seguenti dimensioni:

- valorizzazione dei risultati della ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, attività conto terzi, collaborazione con intermediari territoriali);

- produzione di beni di natura sociale, educativa e culturale (produzione e gestione di beni culturali, sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica, formazione continua, public engagement).

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione Terza Missione dell'Università UNINT.

Art. 3 - Composizione e Durata

1. La Commissione è un organo consultivo dell'Università composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V", dal Rettore o suo delegato alla Terza missione, da un docente rappresentante per ciascuna Facoltà e dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti della Commissione restano in carica per 3 anni e possono essere successivamente rinominati. Decadono tutti comunque con la decadenza del CdA.

3. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente al periodo di completamento del triennio.

4. Alla scadenza del mandato di cui al comma 2, la Commissione continua ad operare in attesa della nomina dei nuovi componenti.

Art. 4 - Presidente e Segretario della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con gli Organi di governo dell'Università, presiede e coordina le sedute della Commissione e sovrintende al corretto svolgimento dei suoi lavori.
3. Il Segretario della Commissione è individuato nella persona delegata dal Rettore.
4. Il Presidente e il Segretario restano in carica per tutta la durata del mandato della Commissione.
5. Il Presidente e il Segretario che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti, limitatamente al periodo di completamento del triennio. In tal caso, la Commissione rimane costituita in carica in attesa della nomina.

Art. 5 - Competenze

1. La Commissione ha il compito di elaborare e aggiornare principi, criteri e metodi per il monitoraggio delle attività di Terza Missione svolte in Ateneo, di favorire le buone pratiche coerenti con gli obiettivi istituzionali e la loro condivisione ed estensione alla intera comunità dei docenti. I criteri di valutazione, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e si ispirano a modelli internazionali e nazionali di valutazione per la Terza Missione. Essi devono essere coerenti con il piano strategico dell'Ateneo, con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'ANVUR, con gli indicatori adottati dal sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA). L'applicazione operativa di tali criteri e le modalità per l'esercizio di valutazione sono oggetto di apposita relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione esercita competenze in sede consultiva con espressione di pareri obbligatori non vincolanti sui seguenti aspetti:

- si esprime in materia di spin-off e creazione di impresa, nel rispetto delle regole e della normativa interna all'Ateneo;
- si esprime in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel rispetto delle regole e della normativa interna all'Ateneo;
- contribuisce alla definizione delle scelte strategiche per quel che riguarda lo sviluppo della Terza Missione dell'Università, all'individuazione delle politiche per la qualità nella Terza Missione ed al loro monitoraggio in fase di attuazione.
- comunica al Rettore ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione dello stesso;

- si esprime ogni qualvolta la normativa di Ateneo lo preveda o il Rettore o gli Organi Accademici ne facciano richiesta;

3. La Commissione esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

4. La Commissione è coadiuvata nelle sue attività dal personale afferente all'Ufficio preposto.

5. I risultati del monitoraggio effettuato dalla Commissione possono essere utilizzati dagli Organi di Ateneo per orientare eventuali strategie specifiche di sviluppo e per definire i criteri per l'incentivazione di docenti e ricercatori, nonché per indirizzare eventuali attività rivolte alla formazione di questi ultimi sui temi della Terza Missione.

6. La Commissione interagisce con il Presidio della Qualità d'Ateneo e con il Nucleo di Valutazione. Con entrambi promuove incontri periodici dedicati all'aggiornamento sulle attività svolte nei rispettivi ambiti di interesse.

Art. 6 - Riunioni, validità delle adunanze e riservatezza

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o del Segretario.

2. La convocazione ha luogo, con avviso trasmesso per posta elettronica, ai singoli componenti almeno 7 giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

3. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione, nonché l'eventuale documentazione utile per la trattazione degli argomenti.

4. La Commissione è validamente costituita quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati e risulti presente, anche in via telematica, la maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da un componente della Commissione individuato tra i presenti che ne assume la funzione.

7. Le sedute non sono pubbliche. In relazione a specifici argomenti da trattare o per particolari esigenze, il Presidente può invitare ad assistere ai lavori della Commissione anche esperti esterni o personale appartenente ai ruoli dell'Ateneo.

8. Il Segretario redige il verbale, con l'eventuale ausilio di persona da lui designata.

9. In casi di urgenza i componenti della Commissione possono esprimersi e assumere decisioni anche per via telematica con raccolta dei pareri in forma scritta.

10. I componenti della Commissione sono tenuti a trattare tutte le informazioni delle quali vengano in possesso in ragione dell'incarico, nel rispetto del dovuto riserbo.

Art. 7 - Verbalizzazione e conservazione

1. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle sedute sono conservati presso la segreteria del Rettorato.

Art. 8 – Compensi

1. Ai componenti della Commissione appartenenti ai ruoli dell'Università non spetta alcun compenso per le attività svolte in seno alla Commissione.

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

1.1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore nel giorno successivo a quello dell'emanazione.